



PROVINCIA DI VERCELLI

Settore Tutela Ambientale

Gestione Risorse Idriche Integrate
Servizio Risorse Idriche

BOLLO RISCOSSO IN
MODO VIRTUALE

Atto N. 2593

N. Mecc. PDET-2598-2011 del 22/09/2011
del 26/09/2011

Oggetto: ISTANZA 13/07/2000 DELLA DITTA CENTRO RICERCHE ENEA DI SALUGGIA, ORA SOGIN SPA, PER CONCESSIONE PREFERENZIALE DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SALUGGIA. ELENCO N.2. PRATICA N. 1043-VC10125. ASSENSO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge n. 36 del 5.01.1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 30.04.1996 n. 22 e s.m.i. "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee";

VISTO il D.P.R. 18.02.1999 n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 36/1994";

VISTO il D. Lg. 11.05.1999 n. 152 e s.m.i "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTA la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44; "Disposizioni per l'attuazione del D.Lgs. 21.03.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997 n. 59" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61; "Disposizioni per la prima attuazione del D. Lgs. 11.05.1999 n. 152 in materia di tutela delle acque";

VISTO il D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

VISTA la Legge Regionale 05.08.2002 N. 20 e s.m.i."Disposizioni in materia tributaria";

VISTO il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R- "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua;

VISTO il D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R "Disciplina dei canoni regionali per l'uso dell'acqua pubblica (in applicazione della L.R. 05.08.2002 n. 20)";

VISTO il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R "Misura dei canoni regionali per l'uso dell'acqua pubblica (in applicazione della L.R. 05.08.2002 n. 20)";

VISTO il D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7 /R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

VISTA l'istanza in data 13.07.2000 con la quale la ditta Centro Ricerche ENEA di Saluggia ha chiesto la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di tre pozzi, in località sito Eurex del Comune di Saluggia, lt/sec. 10,4 massimi corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 150.000 da utilizzare per scopi industriali, potabili e igienici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 41299 del 22.11.2002 con la quale:

- sono state autorizzate provvisoriamente le prosecuzioni delle derivazioni d'acqua, relative alle istanze di concessione preferenziale o riconoscimento, di cui al II° elenco, allegato al suddetto provvedimento, nel quale è inserita anche l'utenza di che trattasi;
- è stato dato l'avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990, al procedimento per il rilascio della concessione preferenziale riguardo le stesse derivazioni d'acqua;

ESPERITA l'istruttoria dell'istanza suddetta, a norma del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/r, senza che vi siano state osservazioni od opposizioni;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2392 del 24.05.2005 con la quale è stato assentito alla ditta SOGIN spa il subingresso nella domanda di concessione della derivazione d'acqua di che trattasi;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 01.09.2005 dal Sign. Gili Michele in qualità di procuratore e legale rappresentante della ditta SOGIN spa;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 5754 del 22.11.2005 è stato approvato il suddetto disciplinare nonché rilasciata la richiesta concessione per poter derivare da falda sotterranea a mezzo di tre pozzi di cui all'istanza in data 13.07.2000-*
- la suddetta determinazione non è stata notificata alla ditta interessata ne tanto meno inviata agli enti interessati in quanto si è venuti a conoscenza del fatto che con deliberazione n. 20 -1131 del 17.10.2005 la Giunta Regionale del Piemonte ha condiviso l'urgenza della realizzazione di un nuovo sistema di approvvigionamento idrico del centro Eurex di Saluggia stante la deliberazione dell'Autorità di Bacino del Po n. 75 del 14.06.2001, nonché la pericolosità del sistema attualmente in uso dichiarata nella nota commissariale del 28.07.2005 n. 47;
- a seguito della realizzazione della difesa idraulica del sito Enea Eurex l'Autorità di Bacino del Po con la medesima deliberazione n. 75 del 14.06.2001 aveva imposto la chiusura dei citati tre pozzi al fine della tutela della falda profonda da possibili contaminazioni.

VISTA la successiva istanza in data 09.03.2006 con la quale la ditta Sogin spa, in pendenza dell'emanazione del provvedimento di concessione preferenziale e in applicazione dell'art. 27 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ha chiesto:

- di essere autorizzata alla perforazione di due nuovi pozzi in sostituzione di altri tre già esistenti per i quali l' Autorità di Bacino del Po ne ha imposto la chiusura;
- la variante alla domanda in data 13.07.2000, consistente nell'utilizzare l'acqua scoperta per soli scopi igienici, industriali e antincendio con esclusione dell'uso potabile, nonché di utilizzarla per un volume annuo di mc 210.000 anziché per i 150.000 mc richiesti originariamente;

RILEVATO che, ai fini della sicurezza nucleare, si rende necessario dare al più presto il benessere per la realizzazione di un nuovo sistema di approvvigionamento idrico nel sito in questione, mediante la sostituzione dei tre pozzi per i quali è stata imposta la chiusura.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2322 del 19.05.2006 con la quale, ai sensi dell'art. 27 del D.P.G.R. 29.07.2004 n. 10/R, la ditta Sogin spa è stata autorizzata, in pendenza dell'emanazione del provvedimento di concessione, alla trivellazione e alla costruzione di due pozzi, per il prelievo di acque sotterranee dalla sola falda freatica, da eseguirsi alla profondità massima di 43 m, i quali andranno a sostituire a tutti gli effetti i tre pozzi, attualmente utilizzati, per i quali è stata imposta la chiusura a salvaguardia della tutela della falda profonda.

CONSIDERATO che:

- le opere relative alla trivellazione dei pozzi in questione si sono conclusi e che con nota n. 0024500 del 10.08.2007 è stata trasmessa la relazione finale, datata 09.08.2007 con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto esecutivo approvato;
- nella medesima relazione viene dichiarato che la portata di esercizio di ciascun pozzo può tranquillamente raggiungere i 20 l/s;
- i tre vecchi pozzi sono stati definitivamente chiusi come risulta dalla relazione finale datata 13.01.2011, trasmessa con nota n. 0001544 del 14.01.2011 e nella quale è stato dichiarato che i lavori sono stati svolti a regola d'arte ed in conformità al relativo progetto ed alle indicazioni dell'allegato E del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R; non vi sono motivi ostativi al rilascio in capo alla ditta SOGIN spa della concessione richiesta con istanza in data 13.07.2000 fatte salve le modifiche di cui alla determinazione dirigenziale n. 2322 del 19.05.2006

RITENUTO che:

- a seguito delle intervenute variazioni nella derivazione d'acqua di che trattasi si è reso necessario redigere un nuovo disciplinare sostitutivo di quello già sottoscritto in data 01.09.2005;
- la determinazione dirigenziale n. 5754 del 22.11.2005 di approvazione del disciplinare sottoscritto in data 01.09.2005 debba essere annullata e sostituita dalla presente determinazione.

VISTO il nuovo disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 18.07.2011 dal Sign. Gili Michele in qualità di procuratore e legale rappresentante della ditta SOGIN spa;

CONSIDERATO che nel suddetto disciplinare sono stati commessi dei meri errori materiali "all'articolo 5" e precisamente:

- righe 11, 12 e 13 dove anziché la frase ivi contenuta deve essere riportata la seguente "impianto di sollevamento costituito da una pompa sommersa modello Aturia tipo XN8 con potenza di 18,5 KW";
- riga 17 dove il numero "125" deve essere sostituito dal numero "150"
- righe 26, 27 e 28 dove anziché la frase ivi contenuta deve essere riportata la seguente "impianto di sollevamento costituito da una pompa sommersa modello Aturia tipo XN8 con potenza di 18,5 KW";
- riga 32 dove il numero "125" deve essere sostituito dal numero "150".

RITENUTO che si possa procedere all'approvazione, salvo le suddette modifiche, del nuovo disciplinare sottoscritto in data 18.07.2011 e al conseguente rilascio della concessione di che trattasi.


DATO ATTO che l'oggetto rientra tra gli atti di competenza dei Dirigenti per cui occorre applicare le procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n° 14032 del 06.08.1997.

DETERMINA


- 1) Di approvare, salvo le modifiche di cui in premessa, il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18.07.2011, sostitutivo di quello firmato in data 01.09.2005, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.
- 2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta SOGIN spa, con sede legale in Via Torino, 6 del Comune di Roma e unità operativa in strada per Crescentino s.n.c. del Comune di Saluggia (C. F. e P. Iva 05779721009), la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi in Comune di Saluggia, della quantità d'acqua di lt/sec 20 massimi d'acqua per ciascun pozzo, corrispondenti ad un volume annuo complessivo di metri cubi 210.000 da utilizzare per produzione beni e servizi (di processo) e civile (igienico e antincendio);
- 3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;
- 4) Di stabilire che non essendo gli usi richiesti quantificati per tipologia d'uso, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R, l'uso in base al quale è stabilito il canone è quello per "produzione beni e servizi" in quanto risulta essere il più elevato.
- 5) Di stabilire altresì che il suddetto canone dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche"; Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 2.136 (duemilacentrentasei) pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009. Detto canone sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
- 6) Di annullare la precedente determinazione dirigenziale n. 5754 del 22.11.2005 che verrà sostituita dalla presente.
- 7) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.
Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

L'ESTENSORE
(Salvatore Zaccuri)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Registrato a Vercelli il 21.10.2011
al N.ro 3320 serie 3
Esatto € 1.000.000,00 (un milione di euro)

IL DIRETTORE TERRITORIALE
(1001)



Rif. numero meccanografico PDET-2598-2011

Oggetto: ISTANZA 13/07/2000 DELLA DITTA CENTRO RICERCHE ENEA DI SALUGGIA, ORA SOGIN SPA, PER CONCESSIONE PREFERENZIALE DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SALUGGIA. ELENCO N.2. PRATICA N. 1043-VC10125. ASSENSO.

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 5 OTT. 2011 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 5 OTT. 2011



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da' atto che la presente determinazione e' divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Vercelli li 17 OTT. 2011



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

n. 100 di repertorio in data 19.10.2011

Atto sostitutivo al disciplinare n. 7 del 06.12.2005 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua in Comune di Saluggia, chiesta con le seguenti istanze:

- in data 13.07.2000 dalla ditta Centro Ricerche ENEA di Saluggia alla quale è subentrata la ditta SOGIN SPA ;
- in data 09.03.2006 di variante alla suddetta domanda del 13.07.2000 dalla ditta SOGIN SPA con sede legale in Via Torino, 6 del Comune di Roma e unità operativa in Strada per Crescentino del Comune di Saluggia – C.F. 05779721009

ART. 1 – RICHIAMO AL PRECEDENTE DISCIPLINARE

Il precedente disciplinare n. 7 del 06.12.2005 viene annullato e sostituito dal presente atto.

Art. 2 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI PRESA

La quantità d'acqua concessa, derivabile dai due pozzi ubicati in località sito Enea-Eurex del Comune di Saluggia, è fissata in 20 (venti) l/sec massimi e 6,659 l/s medi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 210.000.

Art. 3 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

L'acqua derivata e' utilizzata per produzione beni e servizi (di processo) e civile (igienico e antincendio).

Art. 4 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO

La derivazione può essere esercitata tutto l'anno, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Art. 5 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua consistono in numero due pozzi aventi

le seguenti caratteristiche:

pozzo P4 – codice identificativo VC – P - 00164

- ubicazione foglio 32, particella 30 del Comune di Saluggia;
- quota s.l.m. 171,26
- profondità mt. 43,00 da p.c.;
- diametro di perforazione 1000 mm fino a - 18 mt;
- diametro di perforazione 800 mm da - 18 mt a - 43 mt;
- diametro della colonna definitiva in acciaio inox 406 mm;
- tratto filtrante posto tra - 6,00 mt e - 41,00 mt;
- impianto di sollevamento costituito da tre pompe sommerse modello GRUNDFOS due di tipo SP 3A - 18 con potenza di 1,5 Kw e una tipo SP 46 - 10 sempre con potenza di 1,5 Kw;
- avanpozzo costituito da un volume tecnico interrato in calcestruzzo di circa 25 mc contenente valvola di regolazione, misuratore di portata e filtro per particolato;
- tubazione di mandata del diametro DN 125;

pozzo P5 – codice identificativo VC – P - 00165

- ubicazione foglio 32, particella 30 del Comune di Saluggia;
- quota s.l.m. 171,04
- profondità mt. 43,00 da p.c.;
- diametro di perforazione 1000 mm fino a - 18 mt;

minimo

- diametro di perforazione 800 mm da - 18 mt a - 43 mt;
- diametro della colonna definitiva in acciaio inox 406 mm;
- tratto filtrante posto tra - 6,00 mt e - 41,00 mt;
- impianto di sollevamento costituito da tre pompe sommerse modello GRUNDFOS due di tipo SP 3A - 18 con potenza di 1,5 Kw e una tipo SP 46 - 10 sempre con potenza di 1,5 Kw;
- avanzozzo costituito da un volume tecnico interrato in calcestruzzo di circa 25 mc contenente valvola di regolazione, misuratore di portata e filtro per particolato;
- tubazione di mandata del diametro DN 125;

Tali opere dovranno essere mantenute secondo le modalità indicate negli elaborati grafici datati agosto 2007, a firma del dott. geol. M. Imperi, che sono conservati agli atti dell'Amministrazione.

Art. 6 - MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

A norma dell'art. 4, comma 2, punto e) del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7/R e s.m.i. il concessionario è obbligato ad installare gli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, prima dell'attivazione del prelievo.

Gli strumenti di misura e le modalità di misurazione dovranno essere quelli di cui all'allegato B al D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7/R.

L'avvenuta installazione degli strumenti di misura dovrà essere comunicata all'autorità competente entro trenta giorni dalla conclusione dei relativi lavori, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo contestualmente, un estratto della Carta tecnica



regionale in scala 1.10.000 sul quale è localizzato il misuratore e una planimetria delle opere di presa in scala adeguata.

Per quanto riguarda la manutenzione ed il controllo degli strumenti, la raccolta e la trasmissione dei dati, il concessionario è obbligato a rispettare le prescrizioni indicate nell'art. 12 e 13 del D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7/R.

ART. 7 – USO IN BASE AL E' QUANTIFICATO IL CANONE

L'uso in base al quale è stabilito il canone è quello di "produzione beni e servizi (di processo)", in quanto essere il più elevato e considerato che la risorsa idrica concessa non è quantificata per tipologia d'uso.

Art. 8 - CESSIONE E DECADENZA

La cessione dell'utenza a terzi e' subordinata al nulla osta dell'Autorità concedente.

L'Amministrazione concedente ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione per:

- cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua;
- abituale negligenza e inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché di quelle contenute nel presente disciplinare;
- cessione a terzi in difformità da quanto prescritto al primo capoverso del presente articolo;
- inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e dell'utilizzazione;
- mancato pagamento di due annualità di canone;



- mancata installazione, nei termini stabiliti, dei dispositivi di misura delle portate richiesti dall'Autorità competente.

**Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA
DERIVAZIONE**

La concessione e' accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;
- la falda sotterranea del sito Enea Eurex dovrà essere continuamente monitorata al fine di tutelarla da possibili contaminazioni;
- ai sensi del D. Lg. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e delle altre norme statali e regionali correlate, dovrà essere richiesta all'organo competente l'autorizzazione allo scarico delle acque;
- il concessionario non dovrà apportare alcuna modifica alle

micanti

modalità di prelievo e utilizzo dell'acqua, mantenendo inalterate le caratteristiche dei pozzi e la potenza della pompe di emungimento. Eventuali modifiche costituiscono variante alla concessione e pertanto potranno essere attuate solo su specifica autorizzazione dell'Autorità concedente.

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Art. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione e' accordata per un periodo di anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione. In caso di mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applicano le disposizioni di cui all'Allegato E del Regolamento regionale 05.03.2001 N. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica).

Art. 11 - CANONE

Il Concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge aggiornato con le modalità e



secondo la periodicità definite dalla stessa.

Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE


All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze rispettivamente in data 09.08.2005 e in data 04.04.2011, di aver effettuato il versamento a favore dell'Autorità concedente della somma complessiva di € 1052,50, pari alla metà del canone annuo relativo al 2010, e ciò a titolo di cauzione così come stabilito dall'art. 20 comma 2 a del D.P.G.R., 29.07.2003 n. 10/R; la predetta somma sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

Art. 13 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario e' tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 14 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in località sito Enea-Eurex Strada per Crescentino del Comune di Saluggia.


Li 18 LUGLIO 2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - Via S. Cristoforo, 3
13100 VERCELLI C.F. 80005210028

APPROVATO con
data di approvazione il 25/9/11 del 26/09/2011
registrato a Vercelli
il 21/10/2011 al n° 3300

COPIA CONFIRMATA ALL'ORIGINALE IN ATTI
25 OTT. 2011

Vercelli, il

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
(Geom. Salvatore Zaccari)

